

Codice A1409D

D.D. 21 agosto 2025, n. 496

Dermatite nodulare contagiosa - Indicazioni per il rientro anticipato dei capi bovini dal territorio della regione Valle d'Aosta.



ATTO DD 496/A1409D/2025

DEL 21/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare

OGGETTO: Dermatite nodulare contagiosa – Indicazioni per il rientro anticipato dei capi bovini dal territorio della regione Valle d'Aosta.

Premesso che

- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), in combinato disposto con il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate, prevedono che la Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease) sia una malattia di “categoria A” la quale, non appena individuata, richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429;

- il Regolamento Delegato (UE) 2023/361 (Norme per l'uso di taluni medicinali veterinari ai fini della prevenzione e del controllo di determinate malattie elencate) prevede che per prevenire la diffusione di una malattia di categoria A gli stati membri possono decidere di utilizzare la vaccinazione preventiva e che nell'attuare la vaccinazione preventiva l'autorità competente vieta i movimenti di animali vaccinati dallo stabilimento in cui sono stati vaccinati;

- il medesimo Regolamento 2023/361 prevede condizioni specifiche per la concessione di deroghe al divieto sopra citato e per quanto attiene le movimentazioni di capi vaccinati verso territori in cui non sono attive campagne di vaccinazione dispone che possano essere movimentati soltanto i bovini vaccinati almeno 60 giorni prime della data di spedizione.

- il Regolamento Delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 (Norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate) dispone che in caso di focolaio di Dermatite nodulare contagiosa venga istituita una Zona di protezione di 20 km di raggio e una Zona di Sorveglianza di 50 km di raggio intorno allo stabilimento interessato;

Considerato che,

- a seguito del peggioramento del quadro epidemiologico della *Lumpy Skin Disease* (LSD) nei territori francesi della Savoia e Alta Savoia è stata istituita una zona di sorveglianza che comprende una parte del territorio della regione Valle d'Aosta (Provvedimento Dirigenziale VdA n. 4094 del 23.07.2025) e che, con DGR n. 1076 del 7 agosto 2025, è stato approvato un piano vaccinale emergenziale per tutti i capi bovini presenti sul proprio territorio;
- i capi che provengono da stabilimenti piemontesi e che si trovano in questo momento in alpeggi situati sul territorio valdostano saranno compresi nel piano vaccinale;
- nel caso in cui i bovini vengano sottoposti a vaccinazione, ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2023/361, al fine di evitare che la risposta immunitaria indotta dal vaccino possa interferire nei test diagnostici con quella indotta dal virus che causa la malattia, al momento differenziabile solo con procedure di laboratorio molto complesse, possono essere movimentati al di fuori dell'area vaccinale della Regione Valle d'Aosta, a seguito di un'attesa di almeno 60 giorni dalla data di vaccinazione;

preso atto che

- il Ministero della Salute non prevede la concessione di deroghe allo spostamento di bovini vaccinati in aree dove non sia prevista la vaccinazione prima dei 60 giorni;
- una quota dei capi bovini presenti in Valle d'Aosta appartenenti ad allevamenti piemontesi situati in aree dove non è prevista la vaccinazione, potrebbero essere vaccinati anche dopo il 31 agosto con conseguente successivo obbligo di permanenza in Valle d'Aosta sino almeno alla fine del mese di ottobre;
- in caso di eventi climatici sfavorevoli (siccità, bruschi abbassamenti delle temperature, nevicate) la permanenza dei capi nei pascoli in quota potrebbe risultare non più compatibile con le condizioni di benessere animale e pertanto si renderebbe necessario un provvedimento straordinario di deroga da parte del Ministero della Salute per consentire il rientro prima dei 60 giorni con conseguenti possibili esigenze di adottare misure restrittive temporanee, tra le quali vincoli alla movimentazione e controlli per valutare i livelli di immunità indotti dal vaccino, anche nei confronti degli allevamenti presenti nelle aree limitrofe la sede di rientro dei capi vaccinati;

valutato che, al fine di contrastare efficacemente la diffusione della Dermatite nodulare contagiosa ed evitare i costi, i vincoli e gli ulteriori adempimenti per gli allevatori e per il sistema sanitario regionale, si ravvisa l'esigenza di procedere al rientro anticipato di tutti i capi bovini appartenenti ad allevamenti piemontesi prima che vengano sottoposti a vaccinazione da parte delle Autorità sanitarie valdostane;

ritenuto di demandare alle ASL competenti per gli allevamenti interessati la richiesta formale di rientro presso gli stabilimenti di origine anticipatamente rispetto al periodo di alpeggio precedentemente autorizzato ai singoli operatori coinvolti;

tenuto conto che l'operatore, informato delle conseguenze sanitarie, e per fondati motivi comunicati all'ACL competente per lo stabilimento di origine (difficoltà ad approvvigionarsi di foraggio, indisponibilità stalle, ecc.) potrà in deroga rimanere in Valle d'Aosta, sottoponendo a vaccinazione i bovini e rispettando i 60 giorni per il successivo rientro.

Ritenuto pertanto necessario, secondo le valutazioni sopra riportate, raccomandare la demonticazione dei capi bovini piemontesi non vaccinati per Dermatite nodulare contagiosa attualmente presenti sul territorio della Regione Valle d'Aosta e di dare mandato alle ASL competenti sugli stabilimenti di origine affinché procedano a richiedere formalmente lo spostamento dei capi per il rientro dei bovini sul territorio piemontese ad esclusione dei capi

presenti nella zona di sorveglianza.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs 165/01;
- L.R. 23/08;
- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018;
- Regolamento Delegato (UE) 2023/361 della Commissione del 28 novembre 2022;
- Regolamento Delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019.;

determina

1. di raccomandare, alla luce di quanto in premessa riportato, la demonticazione anticipata dei capi bovini piemontesi non vaccinati per Dermatite nodulare contagiosa attualmente presenti sul territorio della Regione Valle d'Aosta;
2. di dare mandato alle ASL competenti per lo stabilimento di origine affinché procedano a richiedere formalmente agli operatori lo spostamento dei capi dai luoghi di alpeggio in Valle d'Aosta agli stabilimenti di provenienza, salvo per i capi presenti in zona di sorveglianza;
3. di prevedere la possibilità che il singolo operatore, informato delle conseguenze sanitarie, e per fondati motivi comunicati all'ACL competente per lo stabilimento di origine (difficoltà ad approvvigionarsi di foraggio, indisponibilità stalle, ecc.), possa in deroga rimanere in Valle d'Aosta sottoponendo a vaccinazione i bovini e rispettando i 60 giorni per il successivo rientro fatte salve possibili deroghe per un rientro anticipato, da parte del Ministero della Salute, a fronte dell'insorgenza di problematiche in grado di compromettere il benessere animale;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.L.vo 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria
e sicurezza alimentare)
Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio

